

Roma 06/11/2023

- Federazioni Sportive Nazionali
- Discipline Sportive Associate
- Comitati Regionali
- Società ed Associazioni Sportive

Loro sedi

Oggetto: Riforma del lavoro sportivo – Chiarimenti Inps

A distanza di ben quattro mesi dall'entrata in vigore del Dlgs 36/2021 (Riforma dello Sport) l'INPS ha finalmente pubblicato la **Circolare n. 88 del 31/10/2023** che chiarisce i dubbi interpretativi che hanno condizionato fino ad oggi l'operatività nel mondo sportivo.

Di seguito i principali punti di chiarimento:

Lavoratore Sportivo

(Punto 2 circolare n. 88)

Come ben noto, l'articolo 25 del D.lgs n. 36/2021 reca la definizione di lavoratore sportivo e disciplina il relativo rapporto di lavoro, subordinato o autonomo (anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa), indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico in cui questo si svolge.

Il lavoratore sportivo è:

- ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs n. 36/2021:

“l'atleta, l'allenatore, l'istruttore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo a favore di un soggetto dell'ordinamento sportivo iscritto nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nonché a favore delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, delle associazioni benemerite, anche paralimpici, del CONI, del CIP e di Sport e salute S.p.a. o di altro soggetto tesserato”

- ai sensi dell'art. 25, comma 2 del D.Lgs n. 36/2021, oltre alle figure tipizzate previste dal comma 1:

“ogni tesserato, ai sensi dell'articolo 15, che **svolge** verso un corrispettivo a favore dei soggetti di cui al primo periodo le **mansioni rientranti, sulla base dei regolamenti tecnici della singola**

disciplina sportiva, tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, con esclusione delle mansioni di carattere amministrativo-gestionale”.

Le **mansioni** necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, sono approvate con decreto dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. E’ prevista la predisposizione di un **elenco delle mansioni** necessarie svolte dalle figure individuate dai regolamenti tecnici delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Sportive Associate, anche paralimpiche, tenuto dal Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, che può essere aggiornato sulla base delle comunicazioni alla predetta Autorità effettuate attraverso il CONI e il CIP, per gli ambiti di rispettiva competenza, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

L’ I.N.P.S. precisa che:

- a. La disciplina del lavoro sportivo si estende anche a ulteriori figure (oltre le menzionate al comma 1 del decreto) già previste in alcuni regolamenti, purché siano preventivamente sottoposte al vaglio dell’Autorità governativa delegata in materia di sport in ordine alla verifica e approvazione delle mansioni necessarie ai sensi del citato comma 1-ter dell’art. 25 del D.lgs. n. 36/2021.
- b. Nei confronti di tutte le altre figure in forza a società ed enti sportivi professionistici e dilettantistici (ad esempio, i custodi, addetti alle pulizie, ai posti di ristoro, ecc.) diverse dai soggetti individuati dal comma 1 dell’articolo 25, non trova applicazione la nuova disciplina sul lavoro sportivo;

Volontari

(Punto 3 circolare n. 88)

Ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs n. 36/2021, è prevista la possibilità per le società e le associazioni sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, nonché gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, riconosciuti dal il CONI, il CIP e la Società sport e Salute S.p.A. la facoltà di avvalersi, nello svolgimento delle proprie attività istituzionali, di **volontari** che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. Essendo le **prestazioni sportive** di volontariato **incompatibili** con **qualsiasi forma di rapporto di lavoro** subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro **retribuito** (art. 29, comma 3 del D.Lgs n. 36/2021) nei confronti dei volontari **non nascono obblighi di natura previdenziale**.

L’ I.N.P.S. conferma che:

Ai volontari possano essere **rimborsate** esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio

comunale di residenza del percipiente, **anche a fronte di un'autocertificazione** resa ai sensi del DPR n. 445/2000, purché non superino l'importo di 150 euro mensili e l'organo sociale competente deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

Prestatori di Lavoro Occasionali

(Punto 3 bis circolare n. 88)

Ai sensi dell'art. 25 comma 3-bis D.Lgs n. 36/2021 è previsto che, ricorrendone i presupposti:

“le Associazioni e Società sportive dilettantistiche, le Federazioni Sportive Nazionali, le Discipline Sportive Associate, le associazioni benemerite e gli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, il CONI, il CIP e la società Sport e salute S.p.a. possono avvalersi di **prestatori di lavoro occasionale**, secondo la **normativa vigente**”.

L' I.N.P.S. chiarisce che:

Per quanto concerne l'identificazione dei “prestatori di lavoro occasionale” il riferimento normativo deve intendersi sia ai **soggetti disciplinati dall'articolo 2222 c.c.**, per i quali è possibile attivare un rapporto di **lavoro autonomo occasionale** sia al Contratto di prestazioni occasionali di cui all'articolo 54-bis del DL n. 50/2017 (c.d. **PrestO**).

Collaborazione Coordinata e Continuativa

(Punto 10.1 circolare n. 88)

- a. L'articolo 35, comma 8-bis, prevede l'**obbligo contributivo** presso la Gestione separata Inps al superamento dell'importo di compenso pari a **5.000,00 euro annui**, secondo il regime di cassa. Pertanto, le **aliquote contributive** ai fini previdenziali sono calcolate sulla parte di compenso eccedente il predetto importo di 5.000 euro annui.

L'INPS chiarisce che:

Ai fini del superamento dei 5.000 euro (franchigia) concorrono i compensi erogati dal **1° luglio 2023**. Nel caso in cui concorrano **più rapporti**, il limite della franchigia opera nel momento in cui viene raggiunto tale importo quale somma dei compensi erogati a ciascun prestatore dalla totalità dei committenti.

Inoltre, l'INPS precisa che:

Concorrono al raggiungimento del limite della franchigia dei 5.000,00 anche i **compensi erogati ai lavoratori autonomi occasionali** di cui all'articolo 44 del Decreto-legge n. 269/2003, convertito nella Legge n. 326/2003 (si tratta dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale iscritti alla Gestione separata qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000).

- b. Fino al 31 dicembre 2027, la **contribuzione dovuta ai fini IVS** (per la quale è applicata l'aliquota del 25 per cento o del 24 per cento) deve essere calcolata **sul 50 per cento** dell'imponibile contributivo. Diversamente, la contribuzione per il finanziamento delle prestazioni non pensionistiche quali maternità, malattia, degenza ospedaliera, DIS-COLL (per le quali è dovuta l'aliquota complessiva pari al **2,03 per cento** per le collaborazioni coordinate e continuative) deve essere calcolata **sul 100 per cento** dell'imponibile contributivo;

**Modalità di esposizione dei lavoratori sportivi Co.Co.Co
sul flusso di denuncia UniEmens dei compensi erogati
(Punto 10.1.1 circolare n. 88)**

- a. A decorrere dal 1° luglio 2023 i committenti che erogano compensi ai lavoratori sportivi nel settore del dilettantismo sono obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata INPS e pertanto anche all'invio delle **denunce individuali Uniemens** dove sarà necessario indicare **l'attività svolta** (atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico, direttore di gara, tesserato);
- b. **I versamenti dei contributi dovuti**, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi **da luglio a settembre 2023**, possono essere effettuati **entro il 16 dicembre 2023** e i relativi **adempimenti entro il 31 dicembre 2023**;

Collaboratori coordinati e continuativi non assicurati presso altre forme di previdenza **obbligatorie o titolari di pensione diretta**

TipoRapporto		Aliquota	Imponibile	Codice attività	
Codice	Descrizione			Codice	Descrizione
D1	Collaborazioni coordinate e continuative D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies- società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore. Collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria o titolari di pensione diretta – riforma sport	25% IVS	50%*	30	Atleta del settore dilettantistico
				21	Allenatore del settore dilettantistico
				22	Istruttore
				23	Direttore tecnico
				24	Direttore sportivo
				25	Preparatore atletico
				26	Direttore di gara
				27	Tesserato
<p><i>* l'imponibile previdenziale da indicare è fino al 31 dicembre 2027 pari al 50% del compenso erogato (al netto della franchigia di euro 5.000). A decorrere dal 1° gennaio 2028 sarà pari al 100% del compenso erogato (al netto della franchigia di euro 5.000).</i></p>					

D2	Collaborazioni coordinate e continuative D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies - società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – aliquota prestazioni non pensionistiche	2,03% (contrib. minori)	100%**	30	Atleta del settore dilettantistico
				21	Allenatore del settore dilettantistico
				22	Istruttore
				23	Direttore tecnico
				24	Direttore sportivo
				25	Preparatore atletico
				26	Direttore di gara
				27	Tesserato

** l'imponibile previdenziale da indicare è pari al compenso totale erogato (al netto della franchigia di euro 5.000)

Collaboratori coordinati e continuativi assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o **titolari di pensione diretta**

TipoRapporto		Aliquota	Imponibile	Codice attività	
Codice	Descrizione			Codice	Descrizione
D3	Collaborazioni coordinate e continuative D.Lgs n. 36/2021 art. 35, comma 8 quinquies - coperti da altra forma di previdenza obbligatoria - società e associazioni sportive dilettantistiche ed enti terzo settore – già assicurati/ pensionati	24% IVS	50%*	30	Atleta del settore dilettantistico
				21	Allenatore del settore dilettantistico
				22	Istruttore
				23	Direttore tecnico
				24	Direttore sportivo
				25	Preparatore atletico
				26	Direttore di gara
				27	Tesserato

* l'imponibile previdenziale è – fino al 31 dicembre 2027 - pari al 50 per cento del compenso erogato (al netto della franchigia di euro 5.000). A decorrere dal 1° gennaio 2028 sarà pari al 100% del compenso erogato (al netto della franchigia di euro 5.000).

Gli adempimenti contributivi possono essere assolti dai committenti

- direttamente oppure tramite intermediario;
- anche mediante Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.

Con riferimento al RASD preme evidenziare che allo stato attuale lo stesso non risulta ancora adeguato alla ricezione dei flussi dei dati retributivi e informazioni utili al calcolo dei contributi e che, molto probabilmente, in fase di prima applicazione, i committenti potranno adempiere esclusivamente in modo diretto e non tramite intermediario.

Modalità di versamento della contribuzione

Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata, relative ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e figure

assimilate. Il versamento della contribuzione deve avvenire tramite **Mod. F24**, utilizzando la causale tributo (già in uso)

- **CXX** per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva al 27,03% (25% + 2,03%);
- **C10** per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24%.

Professionisti Titolari di Partita Iva

(Punto 10.2 circolare n. 88)

Anche per i lavoratori autonomi che svolgono attività sportiva nei settori dilettantistici provvisti di partita IVA l'articolo 35, comma 8-bis, prevede l'insorgenza dell'obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell'importo di reddito prodotto ai fini fiscali pari a 5.000,00 euro annui. Le aliquote da applicare sono rispettivamente pari al 26,23 e 24 per cento e seguono le stesse regole indicate al punto 10.1. Per il calcolo della contribuzione previdenziale dovuta i lavoratori autonomi titolari di partita IVA considerano quale base imponibile il reddito dichiarato nel Mod. Unico, ai fini del pagamento delle imposte dirette a seconda del regime contabile applicato. La contribuzione previdenziale deve essere determinata nel Mod. Unico, quadro RR "Contributi previdenziali", sez. II "Contributi previdenziali dovuti dai liberi professionisti iscritti alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/95 (INPS)". Il pagamento della contribuzione deve essere effettuato con le regole ordinarie previste per i soggetti obbligati alla Gestione separata e che assolvono gli adempimenti mediante presentazione della dichiarazione dei redditi. I termini di pagamento del contributo previdenziale coincidono con quelli previsti per il pagamento delle imposte fiscali (saldo entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di produzione del reddito e primo acconto, pari al 40% del contributo dovuto, entro la stessa data, con possibilità di rateazione; secondo acconto entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di produzione del reddito). Il versamento della contribuzione deve avvenire tramite **Mod. F24**, utilizzando la causale tributo (già in uso):

- **PXX/PXXR** per i soggetti per i quali si applica l'aliquota complessiva al 26,23% (25% + 1,23%);
- **P10/P10R** per i soggetti per i quali si applica l'aliquota del 24%.

**Il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
di carattere amministrativo-gestionale
(Punto 11 circolare n. 88)**

Anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di **carattere amministrativo-gestionale** sono applicate le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 8-bis, che prevede l'obbligo contributivo presso la Gestione separata al superamento dell'importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui, secondo il regime di cassa. Concorrono al tale fine **i compensi erogati dal 1° luglio 2023**. Ai fini dell'assicurazione IVS, l'aliquota da applicare per i collaboratori assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie o titolari di pensione diretta, è pari al **24 per cento**. Per i collaboratori non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l'aliquota IVS da applicare è pari al **35,03 per cento** per i compensi erogati nei mesi di luglio e agosto 2023, mentre dal mese di settembre 2023, a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 120/2023, è pari al **27,03 per cento**. Per il resto seguono le stesse regole indicate al punto 10.1. I versamenti dei contributi dovuti, limitatamente ai periodi di effettiva erogazione dei compensi nei mesi **da luglio a settembre 2023**, possono essere effettuati **entro il 16 dicembre 2023** e i relativi adempimenti **entro il 31 dicembre 2023**;

**Lavoratori dipendenti delle Amministrazioni pubbliche
(Punto 12 circolare n. 88)**

Ai lavoratori **dipendenti delle Amministrazioni pubbliche** si applica il regime previsto per le prestazioni sportive dei **volontari** e nel caso in cui l'attività sportiva rientri nelle disposizioni di cui al D.lgs. n. 36/2021 e sia retribuita, il dipendente pubblico è obbligato a essere **preventivamente autorizzato** dall'amministrazione di appartenenza. Tale obbligo non sussiste per il personale in servizio presso i Gruppi sportivi militari e i Gruppi sportivi dei Corpi civili dello Stato quando espleta la propria attività sportiva istituzionale.

**Atleti Paralimpici
(Punto 13 circolare n. 88)**

Agli atleti paralimpici aventi lo *status* di lavoratore dipendente, che rientrino nella categoria del più alto livello tecnico – agonistico, così come definito dal CIP e che svolgano attività di preparazione finalizzata alla partecipazione ad eventi sportivi, nonché che partecipino a raduni della squadra nazionale e ad eventi sportivi internazionali, è garantito il **mantenimento** del posto di lavoro e del **trattamento** economico e **previdenziale** da parte del datore di lavoro, mediante l'autorizzazione da rendere, da parte del datore di lavoro, a seguito di apposita comunicazione di attivazione del CIP, relativamente al numero di giornate di cui fruire e che il datore di lavoro è tenuto a consentire, nei limiti

di novanta giorni l'anno e di massimo trenta giorni continuativi. A partire dall'anno **2024**, ai sensi dell'art. 28-bis del D.Lgs n. 36/2021, ai datori di lavoro degli atleti, che ne facciano richiesta, è **rimborsato**, nei limiti delle risorse disponibili, l'equivalente del **trattamento economico e previdenziale versato**. Le relative istanze devono essere presentate al CIP, che, effettuate le necessarie verifiche istruttorie, provvede a rimborsare.

L'INPS precisa che,

Nei periodi di sospensione della prestazione lavorativa, restano fermi gli obblighi contributivi in capo ai datori di lavoro degli atleti nei confronti dell'Istituto. Per la compilazione dei flussi UniEmens valgono le medesime istruzioni fornite per la generalità dei lavoratori dipendenti. Le disposizioni contenute nella norma in commento non si applicano agli atleti paralimpici in servizio presso i Gruppi Sportivi Militari e i Gruppi Sportivi dei Corpi Civili dello Stato, limitatamente all'attività sportiva istituzionale.

Simone Marchi